



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Raffaele Gaetano Antonio	Presidente
Frasca	
Antonella Pellecchia	Consigliera Rel.
Stefania Tassone	Consigliera
Giuseppe Cricenti	Consigliere
Paolo Porreca	Consigliere

Oggetto:

Art. 127-ter c.p.c.
- Termine ex
quarto comma -
Durata -
Fissazione da
parte del giudice
Ud.13/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21060/2023 R.G. proposto da:

██████ S.r.l. Fallimento in persona del legale rappresentante pro tempore,
con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████;

-ricorrente-

contro

████████████████████ Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante
pro tempore;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 517/2023
depositata il 21/03/2023.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2016, il Fallimento [REDACTED] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, la [REDACTED] s.r.l. unipersonale, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della convenuta e dichiarato risolto, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di agente *escrow* sottoscritto il 7 luglio 2016, con condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 450.000, oltre interessi, e al risarcimento dei danni subiti.

La società convenuta rimaneva contumace, e il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2019, rigettava la domanda.

2. Avverso tale decisione il Fallimento [REDACTED] proponeva appello, deducendo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla prova dell'inadempimento di [REDACTED] s.r.l.

Anche nel giudizio d'appello la convenuta non si costituiva.

2.1. La Corte d'appello di Ancona, con provvedimento del 21 dicembre 2021, rinviava la causa all'udienza del 15 novembre 2022 per la precisazione delle conclusioni; tale udienza, con provvedimento del 25 ottobre 2022, veniva successivamente differita al 30 maggio 2023, e poi anticipata, con provvedimento dell'11 gennaio 2023, al 7 marzo 2023; con successivo provvedimento del 24 gennaio 2023 la corte territoriale disponendosi la trattazione scritta della detta udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

In relazione all'udienza del 7 marzo 2023, le parti non depositavano note in sostituzione della stessa e la Corte rinviava quindi la causa per il medesimo adempimento all'udienza del 21 marzo 2023, sempre per



trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter con termine sino alle ore 9:00 del medesimo giorno per il deposito delle note scritte. Anche tale termine decorreva senza attività difensive delle parti.

2.2. Con sentenza n. 517 del 21 marzo 2023, la Corte d'appello dichiarava la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.

2.3. Successivamente, il Fallimento [REDACTED] presentava istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo la violazione del termine minimo di quindici giorni previsto dall'art. 127-ter c.p.c. per il deposito delle note scritte e la conseguente lesione del diritto di difesa.

L'istanza veniva rigettata, sul presupposto che la durata del secondo termine previsto dal comma 4 dell'art. 127-ter fosse rimessa alla discrezionalità del giudice.

3. Avverso la sentenza della corte anconetana il Fallimento [REDACTED] s.r.l., in persona del curatore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3.1. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

3.2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il Fallimento [REDACTED] s.r.l. deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 155 e 127-ter, secondo e quarto comma, c.p.c., poiché la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per mancato deposito delle note difensive, in violazione dei termini perentori fissati dalla legge per la trattazione scritta ed in particolare



avrebbe erroneamente affermato, sebbene nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini, che per il termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dell'art. 127-ter non opererebbe una durata minima in mancanza di previsione espressa, rimanendo affidata al giudice la sua determinazione.

Il ricorrente rileva che l'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. impone al giudice, nel disporre la sostituzione dell'udienza con trattazione scritta, di assegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note e che la stessa norma ne prevede l'abbreviazione solo per particolari ragioni di urgenza. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale aveva fissato la successiva udienza a soli quattordici giorni di distanza, senza indicare, nel relativo provvedimento, alcuna ragione di urgenza che potesse giustificare la riduzione del termine, come previsto dallo stesso secondo comma.

La ricorrente censura l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello del quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c., secondo cui la durata del "nuovo termine perentorio" - da assegnarsi in caso di mancato deposito delle note nel primo termine - sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice. Tale lettura, ad avviso del ricorrente, contrasta con la *ratio* unitaria della disposizione, che impone di considerare il secondo termine identico al primo anche quanto alla durata minima di quindici giorni, trattandosi di adempimento funzionalmente equivalente.

La riduzione non motivata del termine, essendo questo perentorio e non prorogabile ex art. 153 c.p.c., avrebbe pertanto comportato la violazione delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché un vizio procedurale tale da inficiare la validità della pronuncia dichiarativa dell'estinzione del processo.

4.2. Con il secondo motivo il Fallimento █████ S.r.l. deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 153 c.p.c. e 24 Cost., per avere la



Corte d'appello, nell'assegnare un termine inferiore a quello legale per il deposito delle note difensive ex art. 127-ter c.p.c., compresso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

Il ricorrente osserva che i termini perentori previsti per lo svolgimento di attività difensive hanno la funzione di assicurare la piena effettività del contraddittorio e la parità tra le parti, sicché la loro violazione comporta ipso iure la lesione del diritto di difesa, indipendentemente dalla prova del concreto pregiudizio subito.

Così disponendo, la Corte territoriale, nel dichiarare l'estinzione del processo per mancato deposito delle note scritte, avrebbe emesso una pronuncia viziata da nullità processuale, poiché adottata in violazione di un termine legale volto a garantire l'effettiva partecipazione delle parti al processo, anche nella forma della trattazione scritta.

Vengono evocati, in proposito, i precedenti di Cass. Sez. Un., n. 36596/2021, Cass. n. 29354/2019 e Cass. n. 7067/2017, secondo il cui principio la violazione di termini perentori stabiliti per attività difensive - quali quelli relativi al deposito delle comparse conclusionali o delle repliche - determina automaticamente la nullità del procedimento e della sentenza, poiché impedisce il pieno dispiegarsi del contraddittorio.

5. I motivi, congiuntamente esaminati, data la stretta connessione, sono infondati.

La questione posta dal ricorso attiene alla durata del termine fissato dal giudice ex art. 127-ter, quarto comma, secondo inciso, c.p.c. e, in particolare, alla legittimità di un (secondo) termine inferiore a quindici giorni.

5.1. Si rileva che, nel secondo comma, l'art. 127-ter c.p.c. - introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - consente al giudice di sostituire l'udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti un termine «perentorio non inferiore a quindici giorni» per il deposito delle note.



A questo proposito, questa Corte ha in più occasioni affermato che la scelta del modello procedurale della trattazione scritta vincola il giudice al rispetto integrale delle sue regole garantiste (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6071 del 06/03/2025; Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024; Sez. L, Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9874 del 11/04/2024).

In linea con tali premesse, è stato altresì precisato, in relazione al termine perentorio previsto dall'art. 127-ter, comma 2, c.p.c., che, in tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025).

L'assegnazione di un termine inferiore a quello previsto come perentorio dall'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. è certamente tale da privare la previsione di un termine perentorio procedurale di qualsiasi valore significativo cogente, ostando la perentorietà del termine a qualsiasi diversa durata fissata dal giudice in via discrezionale.

Il secondo comma, ultimo periodo, del medesimo articolo, prevede che il giudice, se ricorrono particolari ragioni di urgenza da indicare nel provvedimento, il detto termine può essere abbreviato (e così quello per eventuali contestazioni sulla trattazione scritta).

Se il giudice, in sede di applicazione riduce il termine perentorio di quindici giorni di cui al primo inciso del secondo comma dell'art. 127-ter senza motivare ai sensi del ricordato quarto incluso le ragioni urgenza, risulta certamente applicabile l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale comporta di per sé la nullità della sentenza l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa perché «la violazione del principio del



contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).

5.2. Nel caso di specie non viene in rilievo il termine di cui al secondo comma dell'art. 127-ter, bensì quello di cui al quarto comma dell'art. 127-ter, a mente del quale «se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato [che è quello di cui al secondo comma] il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza».

Tale disposizione prescrive in capo al giudice il potere-dovere, nel caso del mancato deposito di note entro il primo termine di cui all'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., di fissare un secondo termine con la funzione di consentire, ancora una volta, la instaurazione (*recte*, prosecuzione) del contraddittorio. Non solo: esso prescrive, per il caso di mancato deposito delle note di trattazione scritta, quale condotta ulteriormente reiterata, che «il giudice ordin[i] che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiar[i] l'estinzione del processo».

In coerenza con tale finalità bene si è ritenuto che «l'art. 127-ter comma quarto cod. proc. civ. afferisce proprio al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, in quanto il potere del giudice di pronunciare nel merito presuppone che la parte ne solleciti l'esercizio, giusta il principio generale previsto dall'art. 99 cod. proc. civ.», di guisa che l'eventuale «decisione della causa nel merito, nonostante il mancato deposito delle note ex art. 127-ter comma quarto cod. proc. civ., [è] di per sé motivo di nullità della sentenza» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024).

5.2.1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso si deve considerare la specificità della disposizione del quarto comma, primo inciso, nell'affidare al giudice il potere di gestione del processo nel caso in cui la trattazione



scritta fissata ai seni del secondo comma non abbia avuto luogo per mancato deposito nel termine fissato ai sensi di esso (quello di legge o quello abbreviato) delle prescritte note.

Il primo inciso del quarto comma prevede che il giudice, preso atto del mancato deposito delle note nel termine assegnato, assegni alle parti un «nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte» oppure fissi l'udienza in prosecuzione. La norma qualifica il termine per la modalità di trattazione scritta come perentorio, in alternativa alla fissazione dell'udienza, ma senza però indicare espressamente, a differenza del secondo comma, la sua durata.

A questo proposito, ritiene il Collegio che va valorizzata una interpretazione letterale della norma, che trova peraltro riscontro anche alla luce di molteplici argomenti.

A questo fine, assume innanzi tutto un rilievo preminente proprio la diversa formulazione dei commi secondo e quarto dell'art. 127-ter c.p.c., volta che il quarto comma non quantifica il termine da esso previsto, ancorché si preoccupi di qualificare la sua natura come di termine "perentorio", al pari del secondo comma.

Tale scelta è, in effetti, riconducibile al noto principio "lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit".

Nel silenzio del legislatore *quoad* quantificazione, la perentorietà del termine di cui all'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., infatti, non può valere in sé come argomento per ritenere che lo stesso sia quantificabile in quindici giorni, al pari di quello di cui al secondo comma, sulla base di una sorta di lettura sistematica dell'intera disposizione.

A tal proposito, si rileva che la norma generale dell'art. 152 c.p.c. nel disciplinare l'ipotesi che sia il giudice a fissare termini a pena di decadenza esige che sia la legge a prevederlo espressamente, sicché, la previsione del quarto comma dell'art. 127-ter, là dove espressa appunto nel senso di assegnare al giudice il potere di fissare un termine perentorio senza



quantificarlo, risulta perfettamente iscrivibile nell'ambito della previsione generale dell'art. 152. Essa non correla limita l'ipotesi della fissazione da parte del giudice di un termine perentorio ad una espressa previsione di legge estesa *anche* al *quantum*, cioè non esige che la previsione espressa debba essere accompagnata da quella di un termine, ma solo che essa debba qualificare il termine affidato al giudice come perentorio, così prestandosi a comprendere se tale ipotesi sia quello di specificazione della durata del termine.

Tanto impone, nell'esegesi dell'art. 127-ter, di fronte a due diverse previsioni di termini perentori nella stessa disposizione, di assegnare alla volontà del legislatore manifestatasi con la specificazione della durata nel primo caso e senza di essa nel secondo, di intendere *l'intentio legis* come espressiva di scelte letterali significative e non suscettibili, quanto alla seconda di integrazione sulla base della prima.

D'altro canto, sul piano dell'esegesi teleologica, la scelta del legislatore di lasciare al giudice nel quarto comma la fissazione della durata del termine perentorio per la nuova trattazione scritta, si spiega chiaramente per il fatto che essa si ricollega ad una voluta inerzia delle parti, concretatasi certamente nel disporre della tutela giurisdizionale quanto alla durata ragionevole del processo a carico della collettività. Sicché, si vuole affidare al giudice la valutazione di questo atteggiamento e, dunque, della fissazione del termine per la prosecuzione del processo.

Si aggiunga che la previsione della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza è alternativa alla fissazione di un'udienza, il che colloca la scelta del giudice circa il termine della prima o della seconda su un piano che non è quello di cui al primo comma dello stesso art. 127-ter.

Anche questo rilievo esclude che il termine di cui al quarto comma soggiaccia alla durata di cui a quello del secondo.

Di fronte ad un atteggiamento di disinteresse delle parti, che entro il primo termine di cui al secondo comma non hanno provveduto al deposito



di note, risulta pienamente giustificata l'assegnazione di un termine anche inferiore a quindici giorni, non ponendosi la stessa esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità che - all'opposto - valeva in relazione all'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., la quale non a caso è stata tutelata dal legislatore con la previsione dell'opposizione della parte disciplinata dal secondo inciso dello stesso secondo comma (e di quella specifica per il caso di cui all'art. 128 c.p.c. di cui al terzo inciso).

5.3. Venendo al caso di specie, correttamente dunque la Corte territoriale ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo, quale naturale epilogo prescritto dalla legge a fronte del reiterato disinteresse delle parti alla decisione della causa, non avendo queste provveduto al deposito di note scritte entro il secondo termine perentorio di cui all'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c. fissato legittimamente dal giudice in misura inferiore a quindici giorni, cioè in quattordici giorni.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, sulla base del seguente principio di diritto: <<La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primo inciso dell'art. 127-ter c.p.c. può essere fissata dal giudice e non deve commisurarsi ai quindici giorni fissati dal primo inciso del secondo comma della stessa norma per il termine da osservarsi per il provvedimento di cui al primo comma della norma.>>.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l'*indefensio* della parte intimata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 novembre 2025.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

